



COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA

(TRIESTE – TRST)

Allegato alla delib. cons. n° 64/c dd. 27/12/2004

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE
(FIERE E MERCATI)

ART 1. - Individuazione delle aree

Sono individuate (anche su apposita cartografia, allegata al presente atto), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, 4° comma della L.R. 4 giugno 1999, n. 14 (di seguito per brevità denominata "Legge"), le seguenti aree di proprietà del Comune sulle quali può essere svolto il commercio su posteggio dato in concessione per anni 1;

Le aree riservate agli agricoltori per la vendita diretta dei loro prodotti verranno individuate con deliberazione giuntale istitutiva del mercato.

ART 2. - Giornate di mercato

Il giorno di svolgimento del mercato a cadenza mensile verrà individuato con deliberazione giuntale, che istituirà il mercato. Nel caso in cui la giornata coincida con una festività, il mercato sarà anticipato al giorno precedente non festivo oppure, dietro specifica richiesta degli operatori fatta pervenire almeno quindici giorni prima all'Amministrazione Comunale, nella stessa giornata festiva.

ART 3. - Criteri di assegnazione

Vengono stabiliti i seguenti criteri di assegnazione dei posteggi nell'area di mercato individuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6, della Legge:

a) Domanda di Rilascio

La domanda di rilascio di nuova autorizzazione deve contenere oltre all'indicazione delle generalità (ragione sociale e relativa sede se Società) e dell'indirizzo del richiedente (compreso eventualmente il numero di recapito telefonico), anche la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5 della Legge regionale n. 8/1999, nonché l'indicazione dei settori merceologici previsti dall'art. 3, 1° comma della medesima L.R. 8/1999.

Nella domanda dovranno essere indicate sia la localizzazione (N.ro di riferimento cartografico riportato nella planimetria dell'area di mercato, cui al precedente punto 1) che le dimensioni del posteggio.

b) Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

La concessione dell'area per esercitare l'attività di cui all'art. 2, 1° comma lett. a della Legge non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio nell'ambito delle aree prima determinate, destinate all'esercizio di tale tipo di attività.

Le autorizzazioni suddette non possono essere negate nei casi in cui, nell'ambito delle aree previste, siano disponibili posteggi, qualunque siano le specializzazioni merceologiche oggetto di richiesta. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nel mercato, fatto sal-

vo il caso di una società di persone cui siano state conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nel mercato stesso.

Il rilascio dell'autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio: di quello indicato nella domanda, se disponibile, o, in mancanza di altro, il più possibile simile a quello richiesto. Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.

c) Contenuto merceologico dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare (ai sensi di quanto previsto dall'art.3, 1° comma, della l.r.8/1999), a persone fisiche o a Società in Nome Collettivo o in Accomandita Semplice costituite secondo le norme vigenti.

L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita solo alla vendita, sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per tale attività.

Se si possiede solo una abilitazione alla somministrazione, l'autorizzazione alla attività di vendita non potrà essere rilasciata solo per questa.

Tanto l'abilitazione alla vendita che il settore merceologico alimentare devono risultare dal titolo autorizzatorio.

L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività fatto salvo del rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

d) Assegnazione temporanea di posteggi non occupati dai legittimi titolari

Nella concessione, a soggetti dotati di autorizzazioni di cui all'art.2, 3° e 4° comma della Legge, del posteggio temporaneamente non occupato dal titolare, per la durata del periodo di non utilizzo, viene osservato il seguente criterio di priorità:

- 1) maggior numero di presenze nell'area di mercato; per numero di presenze s'intende la presenza fisica negli orari di assegnazione temporanea dei posteggi di cui all'art. 14;
- 2) a soggetti che hanno la sola autorizzazione per l'esercizio dell'attività su area pubblica in forma itinerante (tipologia b. di cui all'art. 2, 1° comma della Legge);
- 3) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo ai sensi dell'abrogate leggi 398/1976 o L.R. 34/1995.

Il Servizio Segreteria - Affari Generali, Settore Commercio, sulla base delle rilevazioni del Servizio di Polizia Municipale, dalla data di avvio del mercato provvederà a redigere un elenco delle presenze al mercato di tutti gli operatori.

Per gli operatori non titolari di posteggio sarà predisposto apposito elenco denominato "ELENCO PRESENZE OPERATORI NON ASSEGNATARI DI POSTEGGI".

Tale elenco verrà usato per determinare la loro priorità di diritto nella assegnazione dei posteggi eventualmente non occupati dai titolari, secondo i criteri sopra elencati.

e) Posteggi disponibili o non assegnati-priorità

Qualora nel mercato esistano posteggi disponibili o comunque non ancora assegnati, è accolta con priorità, rispetto a domanda di nuovo rilascio, quella di trasferimento di un titolare di attività già presente sul mercato.

ART 4. - Domande di nuovo rilascio

Per le domande di nuovo rilascio si osservano i seguenti criteri di priorità:

- 1) maggior numero di presenze al mercato da parte di operatori non titolari di posteggio, sulla base di quanto indicato al precedente punto d.-
- 2) anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo ai sensi dell'abrogate leggi 398/1976 e l.r. 34/1995;
- 3) data di presentazione della domanda;
- 4) numero inferiore di protocollo.

ART 5. - Decadenza

Decadenza della concessione del posteggio-revoca:

Oltre che per i motivi di revoca indicati dall'art.12 della Legge, l'operatore decade dalla concessione del posteggio, qualora lo stesso non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenze per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è

automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART 6. - Subingresso

Subingresso nella titolarità dell'azienda-consequente variazione nella concessione dell'area:

Trattandosi di mercato a carattere mensile, la concessione dell'area di posteggio ha la durata di un anno e può essere rinnovata su istanza degli interessati, da recapitare agli uffici del Comune almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione. Il cambio di titolarità della concessione consegue unicamente al trasferimento dell'azienda che, sulla stessa, viene esercitata.

Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda esercitata su area pubblica, per atto tra vivi o a causa di morte è disciplinato dalla normativa di cui all'art.9 della Legge. Il trasferimento dell'azienda, in gestione o in proprietà, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio, posseduti da chi cede l'attività.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferirle separatamente l'una dall'altra e il loro trasferimento deve essere effettuato insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo dei quali ciascuna di esse viene esercitata.

Non può essere trasferita l'attività corrispondente ad uno o più settori merceologici posseduti.

ART 7. - Concessioni temporanee

Possono essere rilasciate, ai soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area privata o area pubblica, compresi quelli di cui all'art. 3, comma 5 della legge, concessioni temporanee per l'esercizio della vendita su area pubblica esclusivamente nei seguenti casi:

- a) Nell'ambito di iniziative tese alla promozione e del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso o di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- b) Quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
- c) In relazione a determinate specializzazioni merceologiche compatibili con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

La sopraindicata disposizione, fermo restando il rispetto dell'art. 2 della Legge 283/62, si applica anche all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 287/91. E' soggetta a DIA (denuncia di inizio attività), anche in relazione alla verifica dei requisiti soggettivi, l'attività di somministrazione da parte dei soggetti non titolari di autorizzazione per esercizio pubblico, nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia.

Il numero dei posteggi, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse ed i termini di presentazione delle domande, nonché i criteri per la concessione del posteggio, sono stabiliti dal Sindaco, anche in deroga agli art. 2 e 3 del presente regolamento, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni

altro interesse pubblico.

Le concessioni sono valide esclusivamente per i giorni delle manifestazioni e possono essere rilasciate per aree del territorio comunale.

ART 8. - Divieto di occupazione

In nessun caso vi potranno essere occupazioni di posteggi da altri assegnati, nemmeno con il consenso dei legittimi assegnatari.

ART 9. - Modalità di occupazione del posteggio - disposizione delle strutture

L'occupazione dell'area di posteggio assegnata venga effettuata in modo da non creare pericolo per i passanti, da premettere il passaggio sui marciapiedi (ml.1.50) e da lasciare libero l'ingresso alle varie attività imprenditoriali, alle case e cortili presenti nell'area di mercato.

ART 10. - Strutture di vendita

Le strutture di vendita debbano mantenere l'allineamento predisposto mediante apposite corsie tracciate nell'area di mercato. In mancanza delle predette delimitazioni, gli operatori dovranno attenersi alle indicazioni della Polizia Municipale. Nessun oggetto potrà essere collocato al di fuori dello spazio assegnato.

Qualora le strutture di vendita fossero dotate di tendaggi, strutture mobili in genere o sostegni, mobili o appositamente predisposti su veicoli commerciali, atti a consentire l'esposizione di merce appesa, tale merce dovrà essere collocata:

- ad altezza idonea a permettere il passaggio agevole del pubblico e dei passanti;
- in modo da non arrecare pericolo alcuno e di garantire l'incolumità del pubblico;
- comunque entro i limiti della delimitazione dei posteggi assegnati.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di far rispettare rigorosamente le norme predette, anche ordinando la rimozione della merce in qualunque modo esposta, qualora fossero ravvisate le condizioni previste dalla presente norma.

In ogni caso gli operatori, in concessione o assegnatari temporaneamente dei posteggi, sono tenuti ad obbligarli alle disposizioni impartite dal personale della Polizia Municipale, per tutta la durata del mercato.

ART 11. - Esposizione della merce

Le merci vengano esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo tale da non arrecare pericolo all'incolumità delle persone durante il passaggio. Ai soli venditori di calzature, terraglie, articoli di ferramenta/casalinghi, arredamenti, articoli per la casa, quadri, piante e fiori verrà consentita l'esposizione a terra ed, eventualmente, senza copertura.

ART 12. - Regole igienico-sanitarie

Il commercio nell'area di mercato debba essere esercitato nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria (riguardante sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari che non alimentari, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) contenuta nella ordinanza del Ministero della Sanità, del 2 marzo 2000, in G.U. del 8.3.2000, n.56 e seguenti.

Il commercio nell'area di mercato di prodotti alimentari debba essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantirne la protezione dagli agenti esterni inquinanti e la conservazione dovrà avvenire in maniera igienica in relazione alla natura e alle caratteristiche organolettiche, in conformità alle vigenti disposizioni.

Qualora l'attività di vendita nell'area di mercato di prodotti alimentari venga effettuata mediante l'uso di negozi mobili (autoveicoli) utilizzati come strutture di vendita, gli stessi dovranno avere caratteristiche e requisiti giudicati idonei dal servizio sanitario competente (secondo quanto previsto dall'art.4 della citata ordinanza 2.3.2000). Se il commercio sull'area di mercato riguarderà prodotti alimentari deperibili, da mantenere, come tali, a temperatura controllata, questo potrà avvenire soltanto con mezzi, strutture ed attrezzature che siano tali da garantire il regime di temperatura voluto dal servizio sanitario competente.

Il commercio sull'area di mercato di carni fresche di ogni specie animale, comprese quelle ittiche, dei prodotti di gastronomia, dei prodotti della pesca (vivi o morti) e dei bivalvi (vivi) è sottoposto alle norme previste dall'art.6 della già citata ordinanza ministeriale.

Nello stesso posteggio ed in quelli ad esso immediatamente adiacenti, non potrà essere esercitato il commercio su area pubblica di animali vivi ed, al tempo stesso, la vendita e/o la somministrazione di prodotti alimentari.

Il commercio di animali vivi dovrà essere esercitato nel rispetto della vigente normativa veterinaria e sanitaria.

L'esercizio dell'attività di vendita e di somministrazione nell'area di mercato di prodotti alimentari è soggetto ad autorizzazione sanitaria di cui alla legge 30.4.1962, n.283, la quale deve indicare la tipologia merceologica autorizzata.

Resta salvo il divieto di vendere nelle aree di mercato bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità previste dall'art.176 del T.U.L.P.S. (R.D. 6.5.1940 , n.635 e successive modifiche).

ART 13. - Esposizione prezzo

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 della L.R. 8/1999, nell'area di mercato venga data giusta pubblicità ai prezzi mediante cartelli (o altre indicazioni), chiari e ben leggibili.

ART 14. - Modalità e disciplina di svolgimento

Al fine di garantire un migliore e più disciplinato svolgimento del mercato (anche in rapporto alla residenza insediata nell'area) venga fatto divieto di effettuare la vendita mediante "illustrazione della merce" qualora tale illustra-

zione rechi disturbo alle contrattazioni.

Nell'area di mercato venga altresì vietato l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione del suono. Fanno eccezione, a quanto appena vietato, i venditori di dischi, musicassette, radio, che per lo svolgimento della loro attività possono, tenendo il volume dei loro apparecchi di amplificazione e diffusione entro limiti di moderazione, possono fare uso di tali apparecchi per il tempo strettamente necessario a perfezionare la vendita.

Nel caso di ascolto prolungato da parte della clientela viene fatto obbligo di mettere a disposizione della stessa apposite cuffie.

ART 15. - Orari

Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione delle strutture di vendita nell'area di mercato verranno stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

Gli orari, i criteri e gli indirizzi del commercio su aree pubbliche nelle fiere e nei mercati di cui all'art. 7 del presente regolamento sono stabiliti rispettivamente nella deliberazione della Giunta comunale di istituzione della fiera e del mercato.

ART 16. - Pulizia dei posteggi

Gli operatori, pena la decadenza della concessione del posteggio, debbano provvedere sia a mantenere pulito e libero da ogni immondizia il loro posteggio che all'asporto dei ri-

fiuti da loro prodotti, entro le ore 14.00, mediante raccolta in appositi contenitori a perdere, che verranno poi ritirati dal servizio di nettezza urbana. Saranno ammesse deroghe agli orari sopradescritti soltanto nei casi di comprovata forza maggiore.

ART 17. - Polizia municipale

La direzione e sorveglianza del mercato compete al Comando di Polizia Comunale, alle cui disposizioni e istruzioni dovranno attenersi gli operatori commerciali.

ART 18. - Planimetrie

Il Servizio Tecnico di mettere e tenere sempre a disposizione del pubblico una planimetria, costantemente aggiornata, dei posteggi esistenti nel territorio comunale, previsti per l'esercizio del commercio di tipo a), di cui all'art. 2, 1° comma, della Legge, con relativa localizzazione, n.ro e dimensioni, indicando se gli stessi siano liberi e disponibili per l'assegnazione oppure già concessi.

FIERE

ART 19. - Definizione

Ai fini del presente regolamento si intende per fiera la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. Nell'ambito della fiera possono svolgersi anche attività di pubblico spettacolo o similari - esercitate da soggetti non autorizzati all'esercizio del commercio su area pubblica - collaterali o di supporto rispetto alla manifestazione.

ART 20. - Norme in materia di funzionamento delle fiere

Le fiere sono organizzate dal Comune ovvero da soggetto esterno (enti pubblici, comitati od associazioni - anche non riconosciuti - che non abbiano fini di lucro);

Le fiere organizzate dal Comune sono istituite con deliberazione della Giunta comunale, che indica le caratteristiche merceologiche della manifestazione, le date, i criteri e gli indirizzi degli orari di svolgimento, il numero e la superficie dei posteggi, nonché la durata delle relative concessioni; gli orari di svolgimento vengono quindi definiti con ordinanza sindacale.

Le fiere organizzate da soggetto esterno sono sottoposte ad autorizzazione del Comune che provvede con deliberazione giuntale.

Le deliberazioni della Giunta comunale di cui ai commi 2 e 3

del presente articolo devono essere adottate almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione;

Il comando della polizia municipale o il soggetto esterno organizzatore dovrà assicurare la registrazione in apposito registro delle presenze che l'operatore matura nella fiera.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore - salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche che impedisca la prosecuzione dell'attività, malessere fisico debitamente documentato da certificazione medica) - sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Nei soli casi di cessione dell'azienda o del relativo ramo d'azienda la titolarità della concessione del posteggio spetta all'acquirente.

ART 21. - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posti vacanti

Quando l'organizzazione della fiera è gestita dal Comune, questi rilascia la concessione dei posteggi (per la durata stabilita nella deliberazione della Giunta comunale di istituzione della fiera) ai singoli partecipanti, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) per ogni partecipazione a precedenti edizioni per tutto il periodo della fiera: 3 punti (nel caso non possa essere documentato il numero di presenze nelle fiere: n.3 punti per ogni anno solare di iscrizione nel Registro delle imprese), a tal fine non computandosi la frazione relativa all'anno in cui viene presentata la domanda;

- b) per ogni anno solare di titolarità dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, della legge (a tal fine non si computa la frazione relativa all'anno in cui viene presentata la domanda): n. 2 punti;
- c) per ogni anno solare di titolarità dell'autorizzazione (a tal fine non si computa la frazione relativa all'anno in cui viene presentata la domanda): 2 punti. Questo punteggio viene attribuito in alternativa al punteggio determinato ai sensi della lettera b).
- d) per operatore portatore di handicap con grado di invalidità almeno del 46% (la relativa qualità può essere dichiarata fino all'ultimo giorno utile di presentazione della domanda): 3 punti;

Quando l'organizzazione della fiera è gestita da soggetto esterno, la concessione delle aree pubbliche interessate alla fiera viene effettuata direttamente a tale soggetto, che procede autonomamente all'ammissione degli operatori applicando i criteri di cui al precedente comma.

Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dal Comando della polizia municipale sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla manifestazione. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero delle presenze sulla fiera la graduatoria è formata tenuto conto dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

ART 22. - Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

Quando l'organizzazione della fiera è gestita dal Co-

mune, il concessionario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore utilmente ricompreso nella graduatoria di cui al precedente articolo.

L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera.

Quando l'organizzazione della fiera è gestita da soggetto esterno, si procede conformemente al comma 2 del precedente articolo.

ART 23. - Revoca della concessione di posteggio

Quando l'organizzazione della fiera è gestita dal Comune, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio anche per una sola giornata di durata della fiera. In tal caso, il posteggio reso libero verrà assegnato ad altri operatori con le modalità di cui al precedente articolo.

ART 24. - Versamento TOSAP

I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in conformità a quanto stabilito nei rispettivi regolamenti comunali;

ART 25. - Sanzioni

L'inosservanza della norme stabilite dal presente Regolamento venga sanzionata secondo quanto stabilito dall'art.13 della Legge, l'ammontare delle cui sanzioni però viene ridotto del 50% sia per i valori minimi che massimi.

ART 26. - Commercio in forma itinerante

Per quanto attiene il commercio in forma itinerante (così come definito all'art.2, 1° comma, lett.b della Legge), questo si possa svolgere:

- su tutto il territorio del Comune.
- in un orario compreso tra le ore 7.00 e le ore 22.00 tutti i giorni, con esclusione delle giornate domenicali e festive;
- (per la vendita di prodotti alimentari) secondo le norme indicate al precedente punto 8.

ART 27. - Norme finali e transitorie

In sede di prima assegnazione dei posteggi, ai sensi della Legge regionale n. 14/1999, verrà predisposto apposito bando di gara, da approvarsi con determina del Responsabile del Servizio.

Allegati:

1. Planimetria area sita in Dolina;